



Informazioni pratiche per presentare una domanda di misure provvisorie

Come contattare la Corte

Le domande sono ricevute dal personale della Cancelleria dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 (ora locale di Strasburgo: GMT+1). Le domande pervenute dopo le ore 16 normalmente non sono esaminate il giorno stesso.

Le domande ricevute durante il fine settimana e nei giorni festivi sono trattate il giorno lavorativo successivo (vedasi la lista dei [giorni festivi](#)).

Le domande devono essere inviate **tramite il sito *ECHR Rule 39 Site*, per fax o per posta**. La Corte non esamina le domande inviate tramite posta elettronica.

- L'indirizzo del **sito web** è <https://r39.echr.coe.int>
Per ulteriori informazioni sul sito, vedasi sotto.
- I numeri dei **fax** riservati all'invio delle domande sono i seguenti:

+33 3 90 21 43 50 e
+33 3 88 41 39 00

Si consiglia d'invviare i fax contenenti più di 10 pagine in più volte in modo da assicurare una buona ricezione e un corretto esame della domanda.

- L'**indirizzo postale** è il seguente:
Cour européenne des droits de l'homme
Conseil de l'Europe
67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE

Le domande inviate per fax o tramite posta devono citare sulla prima pagina del documento in grassetto la seguente dicitura:

« Articolo 39 – Urgente

Persona da contattare (nome e contatti) : ...

Nei casi di espulsione o di estradizione, è necessario specificare:

Data e ora prevista dell'espulsione e destinazione: ... »

La domanda di misure provvisorie deve essere inviata in principio non appena la decisione interna definitiva sia stata resa, in modo che la Corte e la Cancelleria abbiano tempo sufficiente per esaminarla. Nei casi di espulsione o di estradizione, la Corte potrebbe non esaminare le domande pervenute meno di un giorno lavorativo dalla data prevista per l'espulsione.

Informazioni e documenti richiesti

Per quanto possibile, le domande devono essere redatte nella lingua ufficiale di uno degli Stati contraenti e devono contenere le informazioni e i documenti seguenti.

- Nome(i) del (della) ricorrente

- Cognome del (della) ricorrente
- Indirizzo attuale del (della) ricorrente
- Data di nascita
- Nazionalità

- In caso di più ricorrenti si deve indicare «il nome, il cognome, l'attuale indirizzo, la data di nascita e la nazionalità» per ogni ricorrente

- Nome e Cognome e indirizzo del rappresentante legale, se presente
- Stato (i) contro il (i) quale (i) la domanda è presentata

- A. Motivi della domanda di misure provvisorie
 1. Descrizione dettagliata della situazione attuale
 2. Natura del paventato rischio imminente di danno irreparabile
 3. Copia di tutti i documenti pertinenti (referti medici recenti, fotografie, documenti a sostegno della vulnerabilità del ricorrente, articoli di giornale o rapporti sulla situazione del ricorrente, ecc).
 4. In caso di allontanamento espulsione/estradizione:
 - a. Ragioni precise che spieghino la partenza dal paese d'origine/paese di destinazione
 - b. Ragioni per le quali si teme il ritorno nel paese d'origine/paese di destinazione
 - c. Informazioni relative alla data e alle condizioni di arrivo nello Stato membro
 - d. Paese di destinazione
 - e. Data prevista dell'allontanamento/espulsione/estradizione
 - f. Copia di tutti i documenti pertinenti (mandati de perquisizione, mandati di arresto, condanne penali, articoli di giornale o rapporti relativi al ricorrente, rapporti per paese, ecc).
- B. Informazioni relative alle procedure interne dello Stato membro
 1. Informazioni sulle procedure interne, compresa la data e il contenuto delle decisioni giudiziarie e dei ricorsi
 2. Ogni altra informazione pertinente riguardante le procedure presentate davanti alle autorità nazionali.
 3. Copia di tutti i documenti pertinenti (copia delle decisioni delle autorità nazionali, delle decisioni giudiziarie, delle domande rivolte alle autorità giudiziarie nazionali, ecc.)
 4. In caso di allontanamento/espulsione/estradizione:
 - a. Informazioni sulla domanda d'asilo, se esistente
 - b. Informazioni sulla procedura di espulsione
 - c. Copia di tutti i documenti pertinenti
- C. Articoli della Convenzione ai quali si fa riferimento
- D. Un formulario di procura se la domanda è introdotta da un rappresentante legale. Tale documento può essere inviato anche successivamente all'introduzione della domanda, ma in breve tempo. Tuttavia, le domande di misure provvisorie devono essere presentate alla Corte con il consenso del ricorrente.
- E. Citare il numero di ricorso se attribuito e se esiste un legame con la presente domanda
- F. Qualsiasi altra informazione e documento che consideriate rilevante.

Importante

Il mancato invio delle informazioni e dei documenti sopracitati può far ritenere infondata o incompleta la domanda di misure provvisorie. Un semplice rinvio ad affermazioni contenute in altri

documenti o alla procedura interna non è sufficiente. Le domande devono essere accompagnate imperativamente da tutte le informazioni e i documenti enumerati al paragrafo precedente.

Come presentare una domanda tramite *ECHR Rule 39 Site*

ECHR Rule 39 Site deve essere usato **esclusivamente per introdurre le domande di misure provvisorie** presso la Corte in virtù dell'articolo 39 del regolamento della Corte. **Le domande contenenti informazioni e documenti che non riguardano richieste di misure provvisorie non saranno esaminate.**

Il sito sarà utilizzato per corrispondere con i ricorrenti che hanno presentato una domanda tramite esso fino all'adozione della decisione sulla domanda di misure provvisorie. Ogni corrispondenza compresa la notifica di qualsiasi decisione amministrativa o giudiziaria, notificata tramite il sito non sarà inviata per posta.

La Corte non utilizzerà il sito per contattare i ricorrenti che hanno introdotto la loro domanda tramite posta o fax.

Per presentare una domanda, i ricorrenti devono (obbligatorio):

- Compilare il campo «titolo della domanda (i ricorrenti devono usare questo campo per spiegare brevemente la loro domanda)»
- Compilare i campi relativi ai ricorrenti, al rappresentante legale e allo Stato
- Inviare almeno un allegato. Tutti gli allegati devono essere in formato PDF.

Per avere più informazioni in materia di formato e dimensione dei documenti, consultare le [Condizioni generali](#).

Importante

Dopo aver presentato la vostra domanda non potrete più inviare ulteriori informazioni o documenti tramite il sito *ECHR Rule 39 Site* se non a seguito di espressa richiesta della Corte.

Monitoraggio delle domande

Il monitoraggio della domanda di misure provvisorie spetta al ricorrente o al suo rappresentante legale. In particolare, è essenziale informare immediatamente la Corte di ogni cambiamento intercorso nella situazione amministrativa o di altro genere del ricorrente (per esempio, ottenimento del titolo di soggiorno o rientro nel paese d'origine). Incombe inoltre al rappresentante legale informare immediatamente la Corte in caso di perdita di contatto con il proprio cliente.

La corrispondenza successiva alla chiusura della domanda di misure provvisorie presentata tramite il sito *ECHR Rule 39 Site* consecutiva alla notificata della decisione al ricorrente avverrà tramite posta o fax.